



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
Ufficio II

Circolare n. 7

Roma, 27 dicembre 2004

OGGETTO

**Assegnazioni e avvicendamenti all'estero dei funzionari
della carriera diplomatica**

A seguito di alcune modifiche apportate - nell'ambito della legge n. 186 del 27.7.2004 di conversione del D.L. 136/2004 - al D.P.R. n. 18/67 e in particolare agli artt. 110 (avvicendamenti) e 110 bis (assegnazione di posti presso gli Uffici all'estero), si rende necessario indicare le modalità con cui l'Amministrazione procederà all'assegnazione dei posti diplomatici e consolari presso gli Uffici all'estero.

1. I funzionari diplomatici vengono destinati ad una sede estera per un periodo minimo di due anni e non superiore ai quattro, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi. Il periodo massimo consecutivo di servizio all'estero dei funzionari diplomatici è di otto anni (detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede), ma l'Amministrazione può prevedere proroghe, nella misura massima di 30 giorni, per consentire un'ordinata gestione dei movimenti.

Si considera servizio all'estero anche quello prestato presso le Organizzazioni Internazionali e Stati esteri in posizione di fuori ruolo.

Successivamente al periodo di servizio all'estero è previsto un periodo minimo di servizio a Roma di due anni.

Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali possono essere concesse dal Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, deroghe alle disposizioni sopra riportate in casi del tutto eccezionali, adeguatamente motivati dal Capo Missione o dagli interessati e comunque collegati a situazioni contingenti e documentabili.

Nota Bene: la presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 10 del 26 aprile 2000 (B/I/36) relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 lettera c) e 5; nonché la Circolare n. 10 del 23 luglio 2003 (B/I/40).

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

Le norme in questione si applicano anche ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche. In questo caso, le eventuali deroghe debbono essere disposte dal Consiglio dei Ministri.

2. I movimenti dei funzionari diplomatici sono disposti sulla base di liste di pubblicità ordinarie e straordinarie.

Con lista ordinaria, diramata con cadenza semestrale nei mesi di febbraio/marzo e di settembre/ottobre, l'Amministrazione dà notizia, mediante comunicazione diretta a tutti gli Uffici a Roma e all'estero, dei posti disponibili sulla rete all'estero - ad eccezione di quelli di Capo di Rappresentanza Diplomatica e di Capo di Consolato Generale di prima classe - specificando i requisiti di ricevibilità delle candidature, la data alla quale essi devono essere posseduti e le modalità di presentazione delle candidature stesse.

L'Amministrazione pubblicizza liste straordinarie ove ciò si renda necessario per ricoprire con urgenza posti vacanti.

I movimenti relativi alle due liste annuali ordinarie sono attuati in linea di massima, rispettivamente, nel periodo estivo e nei primi mesi dell'anno successivo, mentre quelli disposti sulla base delle liste straordinarie hanno luogo in relazione alle esigenze di copertura dei posti assegnati.

3. Le assegnazioni dei posti all'estero ai funzionari che presentino la propria candidatura sono disposte – nel contesto di una valutazione complessiva – sulla base dei criteri di carattere generale qui di seguito indicati:

- specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di servizio, dalla conoscenza di particolari lingue e dalla qualità del servizio precedentemente prestato;*
- esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento al grado superiore;*
- alternanza fra sedi di maggiore e minore disagio;*
- anzianità di servizio;*
- anzianità di permanenza presso l'Amministrazione centrale.*

Tali criteri sono utilizzati per l'assegnazione dei posti pubblicizzati sia con lista ordinaria che con lista straordinaria.

Nel messaggio di trasmissione della lista di pubblicità, al fine di acquisire candidature utili a ricoprire tutti i posti in essa contenuti, vengono definiti i requisiti di ricevibilità delle domande e, in particolare, indicate le aree geografiche ed i settori di attività nel cui ambito i candidati devono esprimere un numero minimo di preferenze secondo il seguente schema generale:

- *Consiglieri di Ambasciata, almeno tre sedi;*
- *Consiglieri di Legazione, almeno quattro sedi;*
- *Segretari di Legazione, almeno sei sedi.*

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di adottare - qualora le esigenze di servizio lo richiedano - ulteriori misure atte ad assicurare la copertura di posti rimasti vacanti.

4. *Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in relazione a specifiche esigenze di servizio, l'Amministrazione può destinare funzionari, compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, a ricoprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore nelle sedi non incluse nella lista di cui all'allegato A.*

5. *Per ragioni di servizio, le funzioni di Capo di Rappresentanza diplomatica possono essere attribuite a Consiglieri di Ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado nelle sedi diverse da quelle indicate nella lista di cui all'allegato B.*

Il Direttore Generale per il Personale
SURDO